11/12/2020 II Sole 24 Ore

undefined

IL SUPERBONUS DEL 110% - 26

I possibili interventi strutturali

Un'ulteriore possibilità è stata introdotta con il comma 4-bis dell'articolo 119 del di portare in detrazione al 110% anche sistemi di monitoraggio strutturale contir

Sismabonus, il 110% assorbe tutti gli interventi di vecchie norme

Pagina a cura di Andrea Barocci

nterventi strutturali nell'ambito del superbonus: è ora di far parlare le norme. In particolare, del Dl 34/2020 (decreto rilancio), occorre fare un piccolo sforzo di lettura dei richiami normativi contenuti nell'articolo 119.

Partiamo dal comma 4 dell'articolo 119. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del Dl 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 100% per le spese sostenute dal1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Il riferimento cardine

Analizziamo dunque il primo richiamo, quello che contiene i commi da 1 bis a 1 septies: il Dl 63/2013, coordinato con le leggi di bilancio 2017, 2018 e 2019, oltre che con il Dl 50/2017. Il testo del comma 1-bis fa infatti riferimento alle «spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, su edifici ubicati nelle zone es simiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) (...).».

Quindi c'è un richiamo, fondamentale, al Tresto Unico delle imposte sui redditi: il Dpr 917/86, articolo i do bis (detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici). Questa norma (comma 1, lettera i) parla di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della documentazione.

Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, recita la norma devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici colegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti

sulla base di progetti unitari e non si singole unità immobiliari.

Questo è quindi l'articolo fonda mentale con il quale confrontarsi per gli interventi strutturali tramite i quali fruire del superbonus: adozione di misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica. Ed è fondamentale anche il titolo dell'articolo 16 bis del Tuir, che cita espressamente il «recupero del patrimonio edilizio»; aspetto quest'ultimo di cui occorre sempre tenere conto quando si parla di demolizione con ricostruzione, ampliamento, ristrutturazione e delle possibilità d'intervento in base all'articolo 3 del Dpr 380/2001, Ricordiamoci infatti sempre che il superbonus rappresenta un'agevolazione fiscale, ma l'intervento tecnico dev'essere co-munque inquadrato nell'iter edilizio e nelle norme di settore.

Gli altri interventi

Dobbiamo poi ritornare all'articolo 16 del Dl 63/2013 per trovare tutti gli altri commi: 1-ter (estensione alle zone sismiche 3), 1-quater (detrazione del 700 80% proporzionale al miglioramento sismico, ma con il superbonus tutto al 110%), 1-quinquies (maggiori agevolazioni per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali e anche in questo caso, con il superbonus, tutto al 110%), 1-sexies (deducibilità delle spese tecniche e agevolazioni per l'edilizia residenziale pubblica), 1-septies (agevolazioni per l'acquisto di case antisismiche qualora derivino dalla demolizione e ricostruzione).

In sintesi, il superbonus "assorbe" tutti gli interventi strutturali possibili con il bonus ristrutturazione (Dpr 917/1986) e con il sismabonus (legge di bilancio 2017), andando di fatto a eliminare ogni premialità legata alla classificazione in quanto qualsiasi intervento è elevato al 110 per cento.

Vi è poi una ulteriore possibilità introdotta con il comma 4-bis dell'articolo 119 del DI 34/2020, che permette di portare in detrazione al 110% la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a finiantissmici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi precedentemente descritti e nel rispetto dei limiti di spesa previsti.

© RIPRODUZIONE RISERV



L'appuntamento Proseguono gli approfondimenti che due volte alla settimana (il martedi e il venerdi) saranno dedicati ad analizzare casi concreti legati all'applicazione del nuovo superbonus

Il super

cancellato

il requisito

del doppio

di classe

sismica

di sicurezza

bonus

salto



LE REGOLE

Lavori solo sugli edifici interi

I superbonus ha eliminato ogni riferimento alla premialità e, inglobando le possibilità sia del bonus ristrutturazioni che del sismabonus, rende difatto possibili tutti gli interventi ammessi per legge e quindi contenuti nelle normative tecniche per le costruzioni dall'intervento locale o riparazione (come la sostituzione di una trave) alla demolizione e ricostruzione, passando pertutti i livelli di miglioramento sismico.

Occorre a questo punto tornare a leggere in maniera critica l'articolo principale da cui nascono tutte le possibilità: Dpr 917/1986, articolo 16-bis, sugli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica. Gli interventi relativi all'adozione di imisure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere

interi edifici e, laddove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

L'articolo è stato scritto nel 1986, quando la normativa tecnica sulle costruzioni era ben lontana dal considerare le attuali possibilità d'intervento sugli edifici esistenti. Questi possono esplicarsi come segue. Oltreall'edificio nuovo, derivante dalla demolizione e ricostruzione e peril quale la sicurezza è definita a prescindere dalle norme tecniche in vigore, possiamo collocare un qualsiasi edificio esistente su una scala che va da o a 1, dove o è l'edificio non adeguato neppure alle azioni di servizio e i è l'edificio con il livello disicurezza pari aquello nuovo. Definiamo quindi i seguenti interventi possibili: • interventi di rinarazione o locali: in-

• interventi di riparazione o locali: interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti:

- interventi di miglioramento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, senzanecessariamente raggiungere i livelli di sicurezza fissati per le nuove costruzioni; per gliedifici ordinarili miglioramento deve essere almeno pari al 0,1;
 interventi di adeguamento: inter-
- interventi di adeguamento: interventi atti ad aumentare la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo ilivelli di sicurezza fissati per le nuove costruzioni.

Un aspetto da non sottovalutare, in base al Tuir, è chequesti interventi devono permettere la messa in sicurezza statica e comprendere interi edifici; questo aspetto è più stringente rispetto alle possibilità concesse dalle Ntc, egiustificato dal fatto che si trattadi un provvedimento fiscale di favore. La lettura che può essere data è che, ogni qualvolta che si voglia fruire del 110%, sianecessario svolgere una corretta valutazione di sicurezza sut uta l'unità strutturale.

© RIPRODUZIONE RISERVA